



SINDACI E REVISORI DOVERI



LE ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE



Le Attività di competenza del Collegio Sindacale

VIGILANZA

- 1 Sull'osservanza della legge e dello **statuto** (2403, 1°c., c.c.), } Controllo di legittimità
- 2 Sul rispetto dei principi di **corretta amministrazione** (2403, 1°c., c.c.)
e, in particolare
- 3 Sull'adeguatezza **dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed il suo concreto funzionamento** (2403, 1°c., c.c.) } Controllo sull'amministrazione

REVISIONE CONTABILE

- 4 Esercita inoltre l'attività di **revisione contabile** nei casi previsti dall'art. 2409 bis, III comma. (2403, 2°c., c.c.)



IL COLLEGIO SINDACALE L'attività di Vigilanza



I DOVERI di vigilanza

- L'attività di Vigilanza del collegio sindacale si esercita
 - **all'inizio** del mandato:
 - Acquisisce **conoscenza della organizzazione** in considerazione:
 - dell'oggetto sociale
 - del settore di attività
 - del mercato in cui la società opera
 - delle sue dimensioni e prospettive di medio periodo
 - **nel corso** del mandato (almeno ogni 90 giorni)



I DOVERI di vigilanza L'organizzazione e il SCI

- Una organizzazione può dirsi **adeguata** quando siano rispettati i seguenti elementi:
 - conformità alle dimensioni della società *Economicità*
 - organigramma aziendale con chiara identificazione delle linee di responsabilità *Responsabilizzazione*
 - direzione dell'azienda effettivamente esercitata dagli amministratori *Amministratori di fatto?*
 - documentazione di direttive e procedure aziendali e loro effettiva conoscenza *Codificazione, formalizzazione per diffusione*
 - personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate *Formazione, aggiornamento*



A regime

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

- La **vigilanza** viene esercitata dai sindaci nell'ambito delle verifiche periodiche e/o nell'ambito di verifiche specifiche e anche **attraverso**:
 - la **partecipazione alle riunioni** degli organi sociali (artt. 2405 c.c. e 149 co. 2 del D.Lgs. 58/98);
 - l'**ottenimento di informazioni dagli amministratori** (artt. 2403 bis co.2 c.c. e 151 co. 1 del D.Lgs. 58/98);
 - l'**acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione** legale, se presente, per gli aspetti di sua competenza (artt. 2409 septies c.c. e 150 co. 3 del D.Lgs. 58/98);
 - l'**esercizio dei poteri che consentono ai sindaci di procedere ad atti di ispezione e controllo** sia in sede collegiale, sia individualmente (artt. 2403bis co. 1 e 4 c.c. e art. 151 co. 1 e 3 del D.Lgs. 58/98);
 - l'acquisizione delle informazioni attraverso le **denunce di fatti censurabili effettuate dai soci** (art. 2408 c.c.).



A regime

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

1 La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'


- Il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto si sostanzia nel verificare:
 - A) la **conformità** degli atti e delle deliberazioni degli organi della società alle norme di **legge** ed alle disposizioni dello **statuto**;
 - B) l'osservanza delle norme in materia di **deposito** e **pubblicazione** degli atti sociali;
 - C) la **regolare tenuta** dei libri sociali e registri obbligatori;
 - D) il rispetto degli adempimenti previsti dalle **normative fiscali** e **previdenziale** (tempestivo adempimento degli obblighi di versamento e dichiarazione);
 - E) il rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività, in generale e nello **specifico settore** in cui opera la società.



I doveri di vigilanza del collegio sindacale

2 Il rispetto dei principi di corretta amministrazioneIL CONTROLLO SULLA AMMINISTRAZIONE

- Il collegio sindacale è chiamato a vigilare anche sul rispetto dei **principi di corretta amministrazione**. La vigilanza sul comportamento degli amministratori non riguarda il merito delle scelte di gestione ma il modo in cui sono state compiute ed è finalizzato a VERIFICARE:



I doveri di vigilanza del collegio sindacale

2 Il rispetto dei principi di corretta amministrazione

- A) Conformità delle scelte di gestione alle norme di legge e dello statuto**
- Questa attività si esplica nella valutazione della **correttezza formale nelle scelte decisionali**, rispetto a quanto previsto dalla legge o dallo statuto (ad es. il collegio vigila che gli amministratori:
 - non pongano in essere **operazioni estranee all'oggetto sociale**,
 - non compiano **scelte di gestione in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal Cda**,
 - non siano **assunte o gestite da amministratori che abbiano un interesse per conto proprio o di terzi**).



I doveri di vigilanza del collegio sindacale

2 Il rispetto dei principi di corretta amministrazione

- B) Conformità delle scelte di gestione a criteri di razionalità economica**
- C) Conformità delle scelte di gestione agli obblighi di diligenza**
- Compito del collegio sindacale non è valutare se le scelte gestionali degli amministratori possano riflettersi in futuri risultati positivi o negativi, bensì se dette scelte vengono assunte sulla base di piena cognizione di causa e da parte di soggetti pienamente investiti del potere di porle in essere.
- È importante **avere cognizione del processo decisionale degli amministratori**; in particolare, per le operazioni di notevole impatto sulla struttura economica, finanziaria e/o patrimoniale della società, è opportuno verificare che gli amministratori formulino **piani previsionali sui profili di rischio dell'operazione in rapporto ai benefici ritraibili**.



I doveri di vigilanza del collegio sindacale

2 Il rispetto dei principi di corretta amministrazione

- Vigilare che le scelte decisionali degli amministratori siano **conformi a criteri di razionalità economica** significa verificare:
 - che **non pongano in essere operazioni imprudenti o azzardate** o non ragionevoli, **lesive dell'integrità del patrimonio aziendale, modificative dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dallo statuto**;
 - che **agiscano in modo informato e assumano le decisioni in base a un processo razionale e ponderato**, previo **riscontro della compatibilità dell'operazione con le risorse di cui dispone la società**;
 - che la **consistenza patrimoniale e le risorse aziendali** siano **sufficienti a finanziare le operazioni da intraprendere** e che il **grado di indebitamento** della società sia compatibile con le **capacità di rientro** dell'azienda in relazione ai prevedibili flussi di entrate future.



A regime

2

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

I rispetti dei principi di corretta amministrazione

- **D) Vigilanza sugli organi delegati**
- Il collegio sindacale verifica:
 - che la delega di attribuzioni sia prevista dallo statuto o consentita dall'assemblea;
 - che il Cda abbia determinato il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
 - che non siano state delegate attribuzioni in violazione degli articoli 2420ter, 2423, 2443, 2446, 2501 ter, 2506bis c.c.;
 - che l'organo delegato operi nel rispetto della delega conferitagli.



A regime

3

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

- Valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, consiste nel verificare se il **sistema di controllo interno** aziendale sia impostato in modo tale da consentire agli amministratori di agire sulla base di dati e informazioni rispondenti alla realtà dei fatti e disponibili tempestivamente.
- **Ad ogni verifica trimestrale o in occasione di verifiche mirate, dovrà monitorare tale sistema**, al fine di aggiornare la conoscenza inizialmente acquisita e adeguare eventualmente i controlli, soffermandosi in particolare sulla verifica del superamento degli eventuali elementi di debolezza riscontrati nella propria analisi iniziale.



A regime

3

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

- **A) Adeguatezza dell'assetto organizzativo**
- La vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo consiste nel verificare che il **potere decisionale** sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.
- A tal fine il collegio deve verificare:
 - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alle **dimensioni** della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale;
 - l'esistenza di un **organigramma aziendale** con **chiara individuazione** delle **funzioni** e delle **linee di responsabilità**;
 - l'esistenza di un'adeguata **separazione e contrapposizione dei compiti** e delle **responsabilità** nello svolgimento delle funzioni aziendali;
 - l'esistenza di **procedure aziendali documentate** in relazione ai compiti che ciascuno deve svolgere ed effettiva applicazione di tali procedure;
 - la **competenza del personale** in relazione alla funzione assegnata;
 - il **rispetto**, da parte della direzione aziendale, delle **direttive impartite dagli amministratori**;
 - l'**inesistenza di ingerenze** di soggetti terzi nella direzione aziendale;
 - l'esistenza di **certificazioni** qualità e certificazioni ISO.



A regime

3

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile**A) Adeguatezza dell'assetto organizzativo**

- **Assetto organizzativo**. Il 5° comma dell'art. 2381 c.c. dispone che gli **organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione**, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con riferimento alle operazioni di maggior rilievo.
- L'ultimo comma dell'art. 2381 c.c. dispone, dopo aver riaffermato il principio che **gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato**, che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. In mancanza degli organi delegati, gli amministratori dovranno attivarsi **in proprio per ottenere le informazioni medesime**.
- L'art. 2381 c.c. **incarica**:
 - gli **organi delegati** di **curare** l'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società,
 - e al **consiglio di amministrazione** di valutarne l'adeguatezza.
- **In mancanza di deleghe il compito dell'organizzazione compete in prima persona agli amministratori**.

I doveri di vigilanza del collegio sindacale

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile**A) Adeguatezza dell'assetto organizzativo**

- La puntualizzazione esplicita che l'adeguatezza dei mezzi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sociali è il modo corretto per gestire la società e che **le carenze organizzative** costituiscono una leggerezza della gestione che, colpevolmente, possono portare ad inadempimenti, crea, in modo più esplicito, una **nuova responsabilità degli amministratori (E SINDACI)** nello specifico settore.

I DOVERI di vigilanza

A) Adeguatezza dell'assetto organizzativo

Gli **amministratori** pertanto, assieme agli **organi di controllo**, cui è attribuito compito simile **dall'art. 2403 c.c.**, devono **garantire che la corretta amministrazione può essere assicurata in quanto ad essa sono dedicate persone e mezzi organizzati allo scopo**. Gli **organi di controllo** erano già considerati, anche precedentemente all'espressa previsione di legge, titolari del dovere di accertare l'adeguatezza del sistema organizzativo. →



I DOVERI di vigilanza


Doveri del Consiglio di Amministrazione

Il 3° comma dell'articolo 2381 del Codice Civile recita che il C.d.A. "...sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società..." Tale enunciazione è strettamente correlata a quella espressa dal quinto comma del medesimo articolo, secondo il quale "...gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa...".

Doveri del Collegio Sindacale

Il 1° comma dell'articolo 2403 del Codice Civile recita che "Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento".

Doveri che valgono a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.



I doveri di vigilanza del collegio sindacale

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

- **B) Adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo e contabile**
- L'attività del collegio sindacale in ordine all'adeguatezza e al funzionamento del sistema amministrativo e contabile si prefigge lo **scopo** di **garantire l'attendibilità delle informazioni di bilancio**, ossia la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.



REVISORI

il controllo dei conti

I principali controlli in sede di verifiche periodiche del collegio sindacale incaricato della revisione legale



4 L'ATTIVITA' DI "REVISIONE" CONTABILE

- L'attività di revisione legale è **finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per consentire al revisore di affermare, con ragionevole certezza, che il bilancio nel suo complesso è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento.**

I principali controlli in sede di verifiche periodiche del collegio sindacale incaricato della revisione legale



- E' di fondamentale importanza una corretta **pianificazione della revisione** quale momento essenziale per l'individuazione delle **aree "critiche" del bilancio**, sulle quali concentrare i controlli in modo da ridurre al minimo il rischio di revisione.
- Oltre a quanto prescritto dalla lettera della legge, il revisore deve porre in essere una **serie ulteriore di attività** che includono:
 - sondaggi di conformità sul **sistema di controllo interno**,
 - analisi di bilanci intermedi o situazioni periodiche,
 - colloqui con la direzione.

I principali controlli in sede di verifiche periodiche del collegio sindacale incaricato della revisione legale



- **1. Periodicità delle verifiche** l'art. 14 del d.lgs. 39/2010
~~TRIMESTRE~~
- **2. Verifica della regolarità della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti amministrativi**
- **3. Riscontri documentali**
- **4. Effettuazione di sondaggi di conformità (a campione)**
- **5. Esame dei bilanci intermedi o delle situazioni contabili periodiche**
- **6. Colloqui con la direzione e altri organi di governance** →
- **7. Documentazione dell'attività svolta** (~~libro revisione~~) →

I principali controlli in sede di verifiche periodiche del collegio sindacale incaricato della revisione legale



- **6. Colloqui con la direzione e altri organi di governance**
- Particolare rilevanza assumono i colloqui con la direzione per ottenere informazioni sulle operazioni e sugli eventi significativi verificatisi successivamente alla precedente verifica. Questo momento di confronto sarà utile anche per approfondire i risultati dell'analisi dei bilanci o delle situazioni periodiche.
- A titolo esemplificativo, la Comunicazione CONSOB fa riferimento alle seguenti informazioni:
 - cambiamenti significativi nella struttura organizzativa;
 - operazioni di entità significativa caratterizzate da particolare rischiosità, incluse le voci anomale o a carattere eccezionale;
 - informazioni circa i motivi di significativi scostamenti nei conti patrimoniali e nei conti di ricavi, costi e spese, rilevati dalla comparazione di cui al punto precedente;
 - contratti stipulati dalla società di eccezionale rilevanza o per operazioni di carattere straordinario;
 - acquisizioni, cessioni o liquidazioni di significative attività, già verificatesi o previste e relativo trattamento contabile;
 - modifiche nella struttura del capitale sociale e negli impegni obbligazionari;
 - cambiamenti nel trattamento contabile di operazioni aziendali o nei criteri di valutazione;
 - rettifiche contabili di entità significativa già rilevate o previste;
 - introduzione di nuove linee di prodotti o servizi e abbandono di linee di prodotto esistenti;
 - andamento del portafoglio ordini o dei contratti da cui scaturiscono ricavi per la società; fluttuazioni nel volume d'affari;
 - impegni significativi assunti nel periodo oltre a quelli derivanti dalla normale attività aziendale;
 - passività potenziali; nuovi procedimenti legali e sviluppi in quelli precedenti;
 - cambiamenti nella situazione finanziaria della società, nuovi prestiti, garanzie ricevute o concesse, eventuali difficoltà nell'ottenimento del credito o nel far fronte agli impegni assunti;
 - cause di perdite sostenute o previste, eventuale perdita di fasce di mercato, di clienti o di fornitori importanti per i quali vi è difficoltà di sostituzione, di importanti livelli nella direzione aziendale;
 - operazioni con parti correlate.

I principali controlli in sede di verifiche periodiche del collegio sindacale incaricato della revisione legale



- **7. Documentazione dell'attività svolta**
- La documentazione dell'attività di revisione consiste nella **formalizzazione delle procedure svolte**, degli **elementi probativi ottenuti** e delle **conclusioni raggiunte** e può essere predisposta in formato **cartaceo, elettronico o di altro tipo**.
- **Venuto meno l'obbligo di istituzione di apposito libro per la documentazione dell'attività svolta** (in seguito all'abrogazione dell'art. 2409 *ter c.c.*), l'art. 14, comma 6, d.lgs. 39/2010 dispone oggi che **i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti siano conservati per dieci anni dalla data della relazione di revisione**.
- Normalmente, e con specifico riferimento alle attività di revisione svolte in occasione delle verifiche periodiche, la documentazione di revisione includerà, tra l'altro:
 - estratti o copie di importanti documenti legali, accordi, verbali;
 - analisi delle operazioni e saldi;
 - analisi di indici e andamenti significativi;
 - indicazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione poste in essere e dei relativi risultati;
 - copia di lettere o note o verbali di riunioni aventi ad oggetto aspetti della revisione comunicati o discussi con la società (con indicazione degli aspetti significativi affrontati, delle date degli incontri e dei soggetti coinvolti);
 - lettere di attestazione ricevute dalla società.

I principali controlli in sede di verifiche periodiche del collegio sindacale incaricato della revisione legale



- **7. Documentazione dell'attività svolta (segue)**
- Ma la documentazione dell'attività di revisione acquista **nuova rilevanza** in relazione a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 39/2010, secondo cui **il controllo di qualità avviene sulla base di una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati e include una valutazione**:
 - della conformità ai principi di revisione e dei requisiti di indipendenza;
 - della quantità e qualità delle risorse impiegate;
 - dei corrispettivi per la revisione.



LA REVISIONE DEI CONFIDI



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore
Procedure di revisione in un Confidi: l'analisi dei cicli

- Rilevazione e test di conformità del **ciclo erogazione garanzie:**
 - analisi delle principali convenzioni bancarie stipulate dal Confidi (garanzie sussidiarie o a prima richiesta, percentuale da garantire sull'erogato. etc);
 - analisi ciclo istruttoria fidi e limiti deliberativi;
 - verifica del rispetto del moltiplicatore di soglia (le garanzie rilasciate devono essere inferiori ad un determinato moltiplicatore dei fondi rischi);
 - procedura di calcolo dei corrispettivi maturati per le prestazioni di garanzia erogate.



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore
Procedure di revisione in un Confidi: l'analisi dei cicli

- Rilevazione e test del **ciclo monitoraggio crediti:**
 - analisi periodicità dei flussi informativi ricevuti dalle Banche;
 - tempestività nella classificazione delle posizioni con anomalie o insolventi alla corretta categoria di appartenenza (sotto osservazione, incagli, sofferenze);
 - azioni poste in essere per il recupero del credito da parte dell'ufficio preposto al monitoraggio crediti (eventuale presenza di un ufficio legale)



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore
Procedure di revisione in un Confidi: l'analisi dei cicli

- Rilevazione e test di conformità sul **ciclo fondi rischi e contributi ricevuti** (regionali, provinciali, enti, ecc.):
 - analisi della procedura di attribuzione dei fondi e dei relativi interessi maturati ai crediti v/enti indisponibili;
 - analisi delle risorse ricevute dagli enti terzi erogatori e del grado di utilizzabilità da parte del Confidi;
 - verifica della corretta classificazione in contabilità dell'ammontare erogato al fondo rischi di riferimento;



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore.

Test di validità sulle principali voci dell'attivo

- Crediti v/clienti creditizi e finanziari:
 - Richiesta di conferma saldi e analisi delle risposte ricevute;
 - Verifica della tempestiva e corretta predisposizione delle riconciliazioni bancarie;
 - Verifica della completezza ed accuratezza delle competenze maturate.
- Titoli in portafoglio:
 - valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili adottati;
 - verifica dell'esistenza dei titoli mediante conferma dei depositari titoli, verifica del valore di carico dei titoli;
 - verifica del valore di mercato dei titoli;
 - verifica dell'eventuale svalutazione del loro valore;
 - test a campione sulla corretta valutazione (minore tra costo d'acquisto e valore di mercato)



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore

Test di validità sulle principali voci del passivo

- Fondi rischi ed oneri - Fondo per contenziosi:
 - Ottenimento dell'elenco delle posizioni in contenzioso per la selezione delle posizioni da analizzare:
 - verifica della completezza dell'elenco mediante analisi dei flussi successivi pervenuti dalle banche dopo fine anno
 - valutazione dell'adeguatezza dell'accantonamento iscritto in bilancio.



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore

Test di validità sulle principali voci dei conti d'ordine

- Conti d'ordine: garanzie rilasciate
 - Richiesta di conferma alle banche e quadratura tra la risposta ricevuta e il dato incluso nei sistema gestionale



La revisione dei Confidi

Le verifiche sul bilancio dei Confidi da parte del Revisore

Test di validità sulle principali voci di conto economico

- Analisi delle fluttuazioni di conto economico rispetto al precedente esercizio, con indagine degli andamenti anomali
- Verifiche documentali per le voci di conto economico non oggetto di verifica in altre aree, di norma riferibili a spese amministrative, oneri/proventi di gestione, oneri/proventi straordinari.



NOVITA' REVISIONE LEGALE



LA NUOVA “REVISIONE LEGALE” AI SENSI DEL d.Lgs 27/1/2010

~~Controllo contabile~~
~~Controllo legale dei conti~~
Revisione legale dei conti



La revisione legale D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 di recepimento DIR. 2006/43/CE

- Soggetti incaricati della revisione legale (dei conti annuali e consolidati) sono:
 - **REVISORE LEGALE**: persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e iscritta al registro dei revisori legali
 - **SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE**: società abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e iscritta al registro dei revisori legali
 - **COLLEGIO SINDACALE**: organo incaricato della revisione legale nei casi previsti dal Codice civile



La revisione legale (2010)

- Negli **enti di interesse pubblico**, nelle società **controllate** o **controllanti** gli enti di interesse pubblico e nelle società **sottoposte al comune controllo** di enti di interesse pubblico, la **revisione legale del bilancio** di esercizio e consolidato:
 - **NON** può essere effettuata:
 - dal **Collegio sindacale**
 - può essere effettuata da:
 - un **revisore legale**,
 - o una **società di revisione legale**.



La revisione legale (2010)

- Gli **enti di interesse pubblico** costituiscono una categoria più ampia rispetto ai soggetti che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comprendono ad es. le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico bancario, T.U.B. -, le SIM e gli istituti di moneta elettronica).



La revisione legale (2010) ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (art. 16 D.Lgs. 39/2010)

- a) le **società** italiane **emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati** italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le **banche**;
- c) le **imprese di assicurazione** di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le **imprese di riassicurazione** di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- e) le **società emittenti strumenti finanziari** che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le **società di gestione dei mercati regolamentati**;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla Direttiva n. 2009/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Tub.



La revisione legale (2010) SPA

- **SPA**
- La disciplina della revisione legale dei conti è prevista ora dal D.Lgs 39/2010 e non è più contenuta nel Codice civile, essendo stati **abrogati** i seguenti articoli:
 - Art. 2409-ter c.c.
 - Art. 2409-quater c.c.
 - Art. 2409-quinquies c.c.
 - Art. 2409-sexies c.c.
- Il Codice civile individua ora solamente il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti: L'Art. 2409 bis c.c. sostituito dall'**art. 2409 bis "revisione legale dei conti"**: **“La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo Statuto della società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”**



La revisione legale (2010) SRL

- **SRL**
- L'Art. 2477 c.c. sostituito dall'**art. 2477 “Collegio sindacale e revisione legale dei conti”**: **“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:**
 - **A) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato**
 - **B) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**
 - **C) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435- bis c.c. ...**



La revisione legale (2010) SRL

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui al punto c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

- L'Art. 2477 c.c. nella nuova formulazione introduce quindi due nuovi casi di obbligo di nomina del collegio sindacale pur con capitale inferiore a quello delle spa non specificamente previsti in precedenza:
 - Se la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
 - Se la SRL controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti



La revisione legale (2010)

- In **nota integrativa**, per effetto dell'introduzione all'art. 2427, 1° c., del nuovo **punto 16-bis**), occorre indicare (oltre ai corrispettivi per la revisione legale):
 - “salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato,
 - l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti,
 - l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale
 - e l'importo totale dei corrispettivi di competenze per altri servizi diversi dalla revisione contabile”



La revisione legale (2010)

- **Responsabilità patrimoniale**
- In tema di responsabilità patrimoniale del revisore legale, **il legislatore italiano non si è adeguato agli orientamenti comunitari**.
- Infatti la **Raccomandazione** della Commissione europea del 5 giugno 2008 e la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 avevano invitato gli Stati membri a **limitare la responsabilità dei revisori**, evitando la responsabilità solidale fra i diversi organi.
- **Invece**, l'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010 mantiene la **responsabilità solidale dei revisori tra di loro e con gli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri**. Solo nei rapporti interni tra i debitori solidali si prevede una limitazione di responsabilità nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato, ma tale disposizione non pare di rilevante interesse per i revisori qualora gli amministratori risultassero privi di beni!



PRINCIPIO DI REVISIONE 001 (cndcec) coerenza della relazione sulla gestione

- Il D.Lgs. 32, 2 febbraio 2007, attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/51/CEE, ha modificato gli artt. 2409-ter, cod. civ., e 156, comma 4-bis del TUF, prevedendo che **i revisori** e le società di revisione, nell'esercizio dell'attività di revisione contabile sui bilanci delle società, **sono tenuti a esprimere il proprio giudizio anche in merito alla coerenza della relazione sulla gestione con i dati di bilancio**.
- Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), pubblicando dei principi di revisione, ha voluto definire operativamente quanto richiesto dalla norma.



PRINCIPIO DI REVISIONE 001 (cndcec) coerenza della relazione sulla gestione

Tabella 1 – Sintesi delle informazioni da verificare

Informazioni finanziarie	Altre informazioni finanziarie	Altre informazioni non finanziarie
Schemi riclassificati di bilancio	Informazioni previsionali	Informazioni sul portafoglio ordini
Indicatori alternativi di <i>performance</i>	Informazioni sulle rielaborazioni di dati storici che rappresentano con criteri alternativi fatti o operazioni aziendali	Informazioni sulle quote di mercato
Ripartizione di ricavi per linea di prodotto	Informazioni estratte da contratti	Informazioni economiche generali, sul settore di appartenenza e <i>competitor</i>
Indicatori di risultato finanziari, inclusa la posizione finanziaria	Informazioni estratte da sistemi di reportistica interna	Informazioni sulla capacità produttiva e suo utilizzo
Risultati operativi di settore di attività		Indicatori di risultato non finanziari (indici di puntualità delle consegne, tasso di soddisfazione della clientela)
Rapporti con parti correlate		Informazioni ambientali e sociali ovvero di sostenibilità
Informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti		
Informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio		